

# Comune di Stregna



## **Regolamento Comunale per la concessione del patrocínio, di contributi o benefici economici ad associazioni, soggetti pubblici e privati**

### **Indice**

Art. 1 - Finalità.....	2
Art. 2 - Interventi del Comune.....	2
Art. 3 - Contributi ordinari e straordinari.....	2
Art. 4 - Soggetti beneficiari.....	2
Art. 5 - Settori di intervento.....	3
Art. 6 - Altri interventi di carattere straordinario.....	3
Art. 7 - Procedura di richiesta contributi per attività ordinaria.....	3
Art. 8 - Procedura di concessioni dei contributi ordinari – assegnazione.....	4
Art. 9 - Procedura di richiesta contributi straordinari.....	5
Art. 10 - Procedura di concessione dei contributi straordinari – assegnazione.....	5
Art. 11 - Rendicontazione.....	5
Art. 12 - Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.....	6
Art. 13 - Esclusioni.....	6
Art. 14 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.....	7
Art. 15 - Rapporti e responsabilità – esclusioni.....	7
Art. 16 - Patrocínio.....	7
Art. 17 - Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni.....	8
Art. 18 - Entrata in vigore.....	8

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito delle previsioni dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990 m. 241 e s.m.i. al fine di rendere noti e predeterminare i criteri secondo i quali l'Amministrazione dovrà attenersi al fine della concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere.

## **Art. 1 - Finalità**

L'amministrazione Comunale in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e nel limite delle risorse stanziare annualmente in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazione di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in usi di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

## **Art. 2 - Interventi del Comune**

Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

1. assegnazione di contributi finanziari;
2. concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili ed immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
3. prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
4. altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

## **Art. 3 - Contributi ordinari e straordinari**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per contributi ordinari si intendono quelli concessi a sostegno dell'attività esercitata in modo ordinario e costante, in via continuativa, dal soggetto beneficiario, sulla base della programmazione da questi presentata, e sono attribuiti secondo le modalità stabilite nei successivi artt. 7 e 8.

Per contributi straordinari si intendono quelli concessi a sostegno di particolari iniziative, di carattere straordinario, organizzate nel territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione Comunale particolarmente degne di rilievo, e sono attribuiti secondo le modalità stabilite nei successivi artt. 9 e 10.

## **Art. 4 - Soggetti beneficiari**

Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del Comune e che agiscono quali:

1. enti pubblici;
2. associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
3. associazioni non riconosciute e comitati;
4. soggetti o enti privati, soltanto per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative pubbliche che abbiano ottenuto il Patrocinio dal Comune;

È escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).

## **Art. 5 - Settori di intervento**

Il Comune per le finalità di cui all'art. 1, può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

1. sociale;
2. culturale e dei beni artistici e storici;
3. istruzione;
4. sportivo e ricreativo;
5. turistico;
6. ambientale;
7. sviluppo economico e del lavoro;
8. della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie.

## **Art. 6 - Altri interventi di carattere straordinario**

La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità di ulteriori interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

## **Art. 7 - Procedura di richiesta contributi per attività ordinaria**

I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività ordinaria e/o dei loro progetti devono presentare apposita domanda entro 30 giorni dall'apposito avviso pubblicato dal Comune sul proprio sito istituzionale e all'albo pretorio on line.

Detto avviso, di cui verrà data ampia pubblicità, di norma dovrà essere reso noto non oltre 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione.

Sono ammissibili, con specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale, domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente e adeguatamente motivati.

La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

1. denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché le generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
2. motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'attività svolta, a quella in corso ed ai progetti;
3. importo richiesto e l'impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta nell'anno;
4. indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
5. dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art.7 legge 02.05.1974, n.195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
6. impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 delle legge 214/90;
7. copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il

Comune.

È approvata la bozza di richiesta di contributi economici ordinari di cui all'allegato A.

## **Art. 8 - Procedura di concessioni dei contributi ordinari – assegnazione**

L'istruttoria delle domande di contributo di cui al precedente articolo deve essere effettuata dal Servizio Amministrativo-Finanziario che terrà conto nell'ambito della valutazione dei seguenti punteggi:

Numero di eventi organizzati - da organizzare (nell'anno di riferimento) - con la collaborazione del Comune	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 punti/manifestazione (max 6)</li></ul>
Per ogni evento organizzato – da organizzare – con la collaborazione del Comune, valutazione di rilevanza della Giunta comunale	<ul style="list-style-type: none"><li>• da 1 a 3 punti per evento (max 6)</li></ul>
Numero di eventi organizzati – da organizzare (nell'anno di riferimento) in modo autonomo	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 punto/manifestazione (max 4)</li></ul>
Continuità negli anni dell'attività	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0.5 punti/anno (max 5)</li></ul>
Per le associazioni, numero di iscritti partecipanti alla vita associativa	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 punto, da 1 a 10 persone</li><li>• 2 punti, da 11 a 20</li><li>• 3 punti, da 21 a 30</li><li>• 4 punti, superiore a 31</li></ul>
Per le associazioni, sede nel comune di Stregna	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 punti</li></ul>

Per accedere alla concessione dei benefici economici ordinari ogni associazione deve aver organizzato almeno un evento (in collaborazione con il Comune o in modo autonomo).

Ai fini del calcolo del punteggio per i contributi ordinari, non si terrà conto degli eventi per i quali il Comune ha già provveduto al sostegno nei termini di contributo straordinario o altro beneficio in termini di denaro.

Il Servizio trasmette l'elenco delle domande e le relative istruttorie alla Giunta Comunale, la quale dispone in merito con formale atto deliberativo.

Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la Giunta Comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso.

Il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta, motivando l'esito della stessa.

La delibera di concessione sarà pubblicata nei termini di legge, inoltre ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera stessa.

I soggetti cui sono stati concessi dei contributi ordinari, sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una relazione sulle attività effettuate.

La mancata presentazione della relazione di cui al comma precedente comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

## **Art. 9 - Procedura di richiesta contributi straordinari**

I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento di particolari iniziative, manifestazioni e/o progetti di carattere straordinario, devono presentare apposita domanda, di norma, 30 giorni prima della data prevista per l'evento.

La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

1. denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
2. motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'evento da realizzare, corredata da un sommario riepilogo delle spese da sostenere per la buona riuscita dell'evento;
3. impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta, come previsto dal successivo art. 11;
4. indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
5. dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art.7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
6. impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90.

È approvata la bozza di richiesta di contributi economici straordinari di cui all'allegato B.

## **Art. 10 - Procedura di concessione dei contributi straordinari – assegnazione**

L'istruttoria delle domande di contributo di cui al precedente articolo deve essere effettuata dal Servizio Amministrativo -Finanziario .

Il Servizio provvede a trasmettere le domande e la relativa istruttoria alla Giunta Comunale, la quale dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la Giunta Comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o rateale).

Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia al richiedente.

## **Art. 11 - Rendicontazione**

In caso di contributi concessi ai sensi del precedente art. 10, a conclusione delle attività per le quali essi sono state richiesti, e comunque entro 90 giorni dall'effettuazione dell'iniziativa o della manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto.

In particolare le spese, cui i contributi erano destinati, dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note di spesa.

La mancata presentazione del rendiconto, comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione;

## **Art. 12 - Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale**

Ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione gratuita o agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.

Nell'atto di concessione, redatto a cura del Responsabile del Servizio Tecnico, previo assenso della Giunta Comunale, sono indicate le date d'inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti tra le parti, ivi compreso l'eventuale deposito di una cauzione finalizzata a garantire l'Amministrazione contro eventuali danni al patrimonio comunale.

In sede di prima applicazione del presente regolamento il Responsabile del Servizio Tecnico curerà un apposito elenco degli immobili di proprietà comunale che possono formare oggetto di concessione ai sensi del presente regolamento curandone l'aggiornamento. La concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti ed attrezzature sarà soggetta a previa pubblicizzazione del bene da assegnare e dei criteri di individuazione dell'aggiudicatario.

La concessione temporanea dell'uso di beni mobili o immobili costituisce beneficio economico e, in quanto tale, deve essere iscritto all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica con adeguata pubblicizzazione secondo le previsioni normative in vigore e il Piano Triennale sulla Trasparenza e l'Integrità approvato dall'Ente.

Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc ....., e comunque ogni assegnazione che per la sua limitatezza temporale e sporadicità non incide sulla facoltà di utilizzo del bene.

È approvata la bozza di richiesta di concessione temporanea di beni mobili, immobili di cui all'allegato C.

## **Art. 13 - Esclusioni**

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di natura assistenziale comunque denominate, dovute in virtù di leggi statali o regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano, altresì, per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.

Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l'amministrazione

comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.

## **Art. 14 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica**

Il Comune provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio così come previsto dal D.P.R. n. 118 del 07/04/2000 secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella Deliberazione del 02/03/2011.

L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 giugno di ogni anno successivo alla elargizione). Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:

1. cognome, nome e data di nascita ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda;
2. finalità della concessione;
3. disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
4. importo del contributo e/o del beneficio economico concesso.

Il Comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso.

Il Comune adotta, comunque, apposite accortezze al fine della tutela dei dati personali onde evitare che l'esigenza della trasparenza amministrativa sia esorbitante il diritto alla riservatezza. A titolo indicativo: non provvederà alla diffusione di ulteriori dati diversi da quelli su indicati non pertinenti quali l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato. Non dovranno inoltre essere riportate negli albi diffusi on line informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice).

## **Art. 15 - Rapporti e responsabilità – esclusioni**

Il Comune resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative per le quali il contributo è stato concesso.

## **Art. 16 - Patrocinio**

Il Patrocinio di iniziative, manifestazioni e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.

La concessione del Patrocinio non comporta di per sé benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti nei termini e con le modalità stabilite nel presente regolamento. Con un medesimo atto deliberativo della Giunta può disporre contestualmente la concessione del Patrocinio e la concessione del contributo straordinario ai sensi dell'art. 10.

Il Patrocinio del Comune autorizza il soggetto richiedente, limitatamente alla manifestazione, all'iniziativa o al progetto per il quale è concesso, all'utilizzo dello stemma del Comune; il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della dicitura: "con il patrocinio del Comune di Stregna".

È approvata la bozza di richiesta di patrocinio di cui all'allegato D.

## **Art. 17 - Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni**

Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra Amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla coorganizzazione di iniziative promosse comunemente.

Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento

- le iniziative affidate dall'Amministrazione Comunale a soggetti esterni mediante appositi bandi;
- gli accordi di collaborazione tra l'Amministrazione comunale ed i soggetti esterni per progetti di particolare interesse.

## **Art. 18 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11/2015.

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4/2016.